

Parti

Ricorrente: Skatteverket

Convenuta: Gourmet Classic Ltd

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Regeringsrätten — Interpretazione dell'art. 20, primo trattino, della direttiva del Consiglio 19 ottobre 1992, 92/83/CEE, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche (GU L 316, pag. 21) — Esenzione dall'accisa — Prodotti a base di vino, con un tenore alcometrico di 4,8 % per 100 kg di prodotto finito, destinato alla cucina

Dispositivo

L'alcole contenuto nel vino da cucina, qualora abbia un titolo alcolometrico acquisito superiore all'1,2 % vol., deve essere classificato nella categoria degli alcol etilici di cui all'art. 20, primo trattino, della direttiva del Consiglio 19 ottobre 1992, 92/83/CEE, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche.

(¹) GU C 326 del 30.12.2006.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) 12 giugno 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal — Regno Unito) — O2 Holdings Limited, O2 (UK) Limited/Hutchinson 3G UK Limited

(Causa C-533/06) (¹)

(Marchi — Direttiva 89/104/CEE — Art. 5, n. 1 — Diritto esclusivo del titolare del marchio — Uso di un segno identico o simile ad un marchio in una pubblicità comparativa — Limitazione degli effetti del marchio — Pubblicità comparativa — Direttive 84/450/CEE e 97/55/CE — Art. 3 bis, n. 1 — Condizioni di liceità della pubblicità comparativa — Utilizzo del marchio di un concorrente o di un segno simile a tale marchio)

(2008/C 209/12)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

Court of Appeal

Parti

Ricorrente: O2 Holdings Limited, O2 (UK) Limited

Convenuta: Hutchinson 3G UK Limited

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Court of Appeal — Interpretazione dell'art. 5, n. 1, lett. a) e b) della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (GU L 40, pag. 1) e dell'art. 3 bis della direttiva del Consiglio 10 settembre 1984, 84/450/CEE, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di pubblicità ingannevole (GU L 250, pag. 17) — Impiego del marchio di un concorrente in un messaggio pubblicitario allo scopo di comparare le caratteristiche e, in particolare, i prezzi dei prodotti o servizi venduti dall'operatore pubblicitario con quelli del concorrente

Dispositivo

1) Gli artt. 5, nn. 1 e 2, della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, e 3 bis, n. 1, della direttiva del Consiglio 10 settembre 1984, 84/450/CEE, concernente la pubblicità ingannevole e comparativa, come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 6 ottobre 1997, 97/55/CE, devono essere interpretati nel senso che il titolare di un marchio registrato non è legittimato a far vietare l'uso, da parte di un terzo, di un segno identico o simile al suo marchio in una pubblicità comparativa che soddisfa tutte le condizioni di liceità enunciate al detto art. 3 bis, n. 1.

Tuttavia, quando ricorrono le condizioni richieste dall'art. 5, n. 1, lett. b), per vietare l'uso di un segno identico o simile ad un marchio registrato, è escluso che la pubblicità comparativa in cui tale segno è utilizzato soddisfi la condizione di liceità enunciate all'art. 3 bis, n. 1, lett. d), della direttiva 84/450, come modificata dalla direttiva 97/55.

2) L'art. 5, n. 1, lett. b), della direttiva 89/104 deve essere interpretato nel senso che il titolare di un marchio registrato non è legittimato a far vietare l'uso da parte di un terzo, in una pubblicità comparativa, di un segno simile a tale marchio per prodotti o servizi identici o simili a quelli per cui tale marchio è stato registrato, quando tale uso non dà adito ad un rischio di confusione per il pubblico, e ciò a prescindere dal fatto che tale pubblicità comparativa soddisfi o meno tutte le condizioni di liceità enunciate all'art. 3 bis della direttiva 84/450, come modificata dalla direttiva 97/55.

(¹) GU C 56 del 10.3.2007.